

Comm. trib. reg. Venezia Mestre sez. VII

Data: 01/09/2015

n. 1310

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA-MESTRE SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

DE ZOTTI ANGELO Presidente

DE TROIA ANTONIO Relatore

GUARDA GABRIELE MAURIZIO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 536/14 depositato il 01/04/2014

- avverso la sentenza n. 79/1/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VICENZA

proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA
controparte:

██████████ TRUST VIA ██████████ VI

difeso da:

G.A. B.S.L. VICENZA VI

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012/... SUCCESSIONI 2007

- sull'appello n. .../14 depositato il 24/06/2014

- avverso la sentenza n. 34/9/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VICENZA

proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA
controparti:

B.A. VIA ██████████ VI

difeso da:

G.A. B.S.L. VICENZA VI

██████████ TRUST VIA ██████████ VI

difeso da:

G.A. B.S.L. VICENZA VI

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012/... REGISTRO

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012/... SUCCESSIONI

Rga 536/14

Fatto

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

ANTEFATTI:

La società ██████████ Trustee ltd risulta essere gestore (trustee) del trust denominato ██████████ Trust sottoscritto in data 9 luglio 2007 dalla Signora B.A. soggetto disponente del Trust.

Nel 2010 l'Agenzia delle Entrate chiedeva spiegazioni circa il trasferimento di euro 2.100.000,00 verso un paese a fiscalità privilegiata.

La contribuente forniva all'Ufficio tutta la documentazione richiesta: la provenienza dei fondi utilizzati, i destinatari di detti fondi (██████████ Trust), l'atto di costituzione del Trust e la successiva lettera d'intenti con la quale i beneficiari del trust erano determinati nei tre figli della signora B.A..

FATTI

A seguito dei chiarimenti forniti l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione in base

art. 2, commi 47 e 49 del D.L. 262/2006 e lo notificava sia alla [redacted] (trustee) sia alla Signora B.A. (disponente) sull'importo disposto in fase di costituzione del trust (euro 14.000).

Emetteva successivamente un secondo avviso di liquidazione relativo alla somma trasferita (euro 2.100.000) e lo notificava alla [redacted]

Avverso detti provvedimenti impositivi presentavano distinti ricorsi sia il trustee che la disponente lamentando:

1. Errore sostanziale da parte dell'Ufficio nel richiamare l'art. 2, commi 47 e 49 del D.L. 262/2006 (l'eventuale imposta di donazione e/o successione va calcolata nel momento dell'effettivo passaggio di proprietà dei beni il che avverrà con lo scioglimento del trust e devoluzione degli stessi ai destinatari)

2. Il trustee non è soggetto dell'eventuale imposta di successione/donazione, ma risponde soltanto delle imposte sul reddito.

3. La disponente, così come il donante o il de cuius non sono mai i soggetti passivi dell'imposta di successione.

In conclusione si chiedeva l'annullamento degli avvisi impugnati.

Si costituiva l'Ufficio che rispondeva puntualmente alle osservazioni di parte contribuente e chiedeva la piena conferma del proprio operato.

La CTP di Vicenza accoglieva sia il ricorso della B.A. che quello della [redacted]

L'Agenzia delle Entrate, ritenendo completamente errate le sentenze della Commissione Tributaria adita, proponeva appello sia per ambedue le sentenze riaffermando e la debenza dell'imposta e la correttezza circa la soggettività passiva degli avvisati.

Si costituiva la parte contribuente che oltre a ripercorrere le motivazioni che avevano portato alla proposizione dei ricorsi chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità degli appelli per violazione di quanto disposto dal D.Lgs. 546/1992 in quanto l'Ufficio non avrebbe precisato i motivi di doglianza relativamente alle sentenze impuginate, ma si sarebbe limitato a riproporre pedissequamente le proprie ragioni e per vizio nella sottoscrizione degli appelli essendo questi firmati da soggetto non appartenente alla carriera direttiva.

Faceva inoltre presente che, nel 2014, così come stabilito originariamente, il trust [redacted] aveva cessato la propria attività ed era stato liquidato dividendo, in parti uguali, il proprio attivo tra i tre figli della disponente.

La Commissione, oggi riunita per risolvere i casi sottoposti alla propria attenzione, sentite le parti che si rifanno sostanzialmente a quanto già dedotto e presente in atti, presa visione della documentazione riversata nei fascicoli di causa, decide di riunire gli appelli n.ro 536/14 e n.ro 1173/14 di RGA e porli sotto il n.ro 536/14 di RGA per evidente connessione oggettiva traendo origine ambedue le questioni da un medesimo fatto (costituzione del trust denominato '[redacted]').

Decide inoltre preliminarmente di respingere ambedue le pregiudiziali poste dai contribuenti:

Difatti per quanto riguarda i poteri di firma della d.ssa Bu., quale capo ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza, è evidente che l'atto emanato proviene dall'Agenzia delle Entrate e che detto atto è firmato e disposto da detto ente e ricade sotto la responsabilità del suo direttore, pro tempore, che se non conforme alle sue direttive, avrebbe potuto intervenire promuovendo un'azione di autotutela nei confronti dei contribuenti, ed un'azione disciplinare nei confronti della

dipendente infedele.

Ed ancora la D.ssa Bu. appartiene è funzionario dell'Agenzia delle Entrate ed appartiene alla carriera direttiva. Ciò che si contesta è l'avvenuta assegnazione senza concorso di un incarico direttivo, ma nel caso in esame la delega ad essa fornita dal Direttore non è nei confronti del Capo Ufficio, ma nei confronti della D.ssa Bu. personalmente, motivo per il quale detta delega è comunque operativa sia che l'interessata sia o meno la titolare di detta funzione.

Per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 53 D.Lgs 546/1992, mancanza di specifiche contestazioni alle sentenze impugnate, si deve osservare che i giudici di prime cure, abbracciando le tesi dei ricorrenti, hanno ritenuto le imposte liquidate quale imposte di successione e/o donazione, mentre l'Ufficio ha impostato i propri atti altrimenti. Da ciò deriva che la contestazione mossa è la riproposizione, in toto, delle motivazioni che l'hanno indotta ad emettere gli atti originariamente impugnati, argomentazioni che si differiscono e contraddicono nella loro interezza le argomentazioni che hanno fondato il giudizio avvenuto nella CTP.

Nel frattempo (2015) la Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta a giudicare la valenza della novella intervenuta con la pubblicazione del D.L. 262/2006 art. 2 commi 47 e 49 che istituiscono una nuova imposta, sia pure nell'ambito di quelle di successione e donazione e che da esse differisce perché colpisce i vincoli posti al capitale.

La Suprema Corte ne ha interpretato il dettato ed ha formulato il principio secondo il quale laddove si pongano dei limiti al godimento di beni (come nel caso del Trust nel quale vengono scorporati alcuni beni e posti nella disponibilità del trustee ad uno scopo ben specifico) essi soggiacciono a detta imposta che è la legge fissa nella misura dell'8%. Da ciò la correttezza dell'operato dell'Amministrazione che non fa rimento né all'imposta di successione, né a quella sulle donazioni, ma indica come motivi proprio la limitazione del diritto di proprietà a favore del trustee.

Altra questione che va affrontata è quella relativa alla definizione del soggetto passivo di detta imposta che è il beneficiario in comunione con il notaio rogante, ma nel caso specifico l'atto è stato redatto in un paese terzo (Svizzera) e quindi non soggetto alle leggi nazionali, mentre i beneficiari erano soggetti estremamente generici (stirpe - Chiesa Cattolica). Solo in un secondo momento, con una c.d. lettera di intenti, i destinatari erano stati definiti nei figli della disponente, ma detta lettera avrebbe potuto essere modificata attraverso una successiva, senza alcuna ulteriore formalità, sino alla avvenuta chiusura del trust, per cui i beneficiari, nel caso concreto non erano definiti.

Restano quindi due soggetti, parti nel negozio giuridico (disponente e trustee responsabili in solido), a potere e dovere rispondere dell'imposta.

Il trustee che riceve i beni da far fruttare, primo beneficiario in ordine temporale, in assenza del pagamento dell'imposta da parte dei beneficiari finali, deve farsene carico riducendo conseguentemente il valore dei beni disponibili ed anticipandone i costi.

D'altro canto è il trustee a pagare le imposte, anche ordinarie sui redditi, per conto dei beneficiari e conseguentemente deve essere chiamato a pagare anche quelle relative all'istituzione del trust.

Per quanto riguarda la disponente si ritiene che, sempre che desideri che le somme erogate per la formazione del trust arrivino integre al trustee, deve intervenire per ripianare il debito fiscale insorgente con la formazione dei vincoli di cui al trust stesso.

Le altre questioni sollevate e non trattate si intendono assorbite.

Da quanto sopra esposto appare chiaramente che l'appello debba essere accolto, tuttavia, sino

all'inizio di quest'anno, vi era notevole incertezza circa l'originalità e portata della novella introdotta dall'applicazione dei commi 47 e 49 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, mentre la giurisprudenza era estremamente ondivaga per cui si ritiene che vi siano provati motivi circa l'incertezza della portata della norma, soprattutto come nel caso concreto in cui i beneficiari finali erano, all'origine sconosciuti, tali comunque da ritenere non applicabili le sanzioni.

Per quanto riguarda le spese, vista la prevalente soccombenza della parte contribuente, esse sono poste parzialmente a suo carico e liquidate equitativamente a favore dell'agenzia delle Entrate in euro 5.000,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento degli appelli si confermano gli avvisi di accertamento originariamente impugnati, salvo per quanto riguarda le sanzioni che si annullano.

Le spese, poste parzialmente a carico della parte contribuente, sono liquidate in euro 5.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate.

12 giugno 2015

IL CASO.it